

Penale Ord. Sez. 7 Num. 3068 Anno 2021

Presidente: BONI MONICA

Relatore: LIUNI TERESA

Data Udienza: 03/12/2020

ORDINANZA


sul ricorso proposto da:

LIGATO PIETRO nato a CAPUA il 30/10/1973

avverso l'ordinanza del 14/01/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA

dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

Handwritten signatures of the court members, including the President and the Reporter.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila ha respinto il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia - DAP avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di Sorveglianza - in accoglimento del reclamo di Pietro Ligato, detenuto in regime differenziato ex art. 41 bis O.P. - aveva autorizzato lo scambio di oggetti e generi alimentari con i compagni dello stesso gruppo di socialità, disapplicando sul punto la circolare ministeriale del 2/10/2017 che vietava tale pratica.

Il rigetto del reclamo è stato motivato dal rilievo che i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41 bis O.P. appartenenti allo stesso gruppo già sono ammessi a fruire insieme delle ore di aria aperta e di socialità, senza controllo delle loro conversazioni, nelle quali ben potrebbero attuare quella circolazione di messaggi ed informazioni paventato dal divieto di scambio di oggetti. Peraltro, trattandosi di "oggetti di modico valore", non potrebbe nemmeno darsi che il loro scambio instauri una forma di potere sugli altri detenuti capace di aggregare consenso criminale.

In conclusione, ritiene il Tribunale di sorveglianza che il divieto di scambio di oggetti e generi alimentari tra detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità appare una limitazione vessatoria ed estranea alla finalità del regime differenziato ex art. 41 bis O.P., come peraltro ha sancito di recente la Corte costituzionale nella sentenza n. 97 del 5/5/2020.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, deducendo - ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. - la violazione di legge con riferimento agli artt. 35 bis e 41 bis L. n. 354 del 1975.

2.1. Sotto un primo profilo, il Ministero ricorrente rivendica che la circolare disapplicata è rispettosa dei presupposti di legge, inserendosi congruamente nella gerarchia delle fonti normative, qui rilevando l'art. 41 bis, comma 2 *quater* ultimo periodo lett. f) O.P., che dispone l'adozione delle necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata l'assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti, cuocere cibi.

2.2. Si contesta, poi, che ricorra un grave pregiudizio all'esercizio di un diritto dell'interessato, qui rilevando la particolare veste di detenuto in regime differenziato e la diversa natura degli interessi in conflitto, da un lato la garanzia del bene della vita, da intendersi in un'ottica di prevenzione anche a tutela degli stessi detenuti, dall'altro una situazione che non assurge al rango di diritto e che



quindi non può fondare il potere disapplicativo del Giudice, esercitabile soltanto nel caso di violazione di legge da parte dell'Amministrazione.

Si evidenzia che lo scopo del regime differenziato di detenzione, disciplinato dall'art. 41 bis O.P., in specie la lett. a) e la lett. f), è quello di precludere ogni forma di comunicazione fraudolenta tra detenuti appartenenti a diversi gruppi criminali, e quindi a diversi gruppi di socialità, e l'ampia formulazione della norma, articolata in termini volutamente generici ed onnicomprensivi riferibili a qualsiasi forma di comunicazione, avvalorata tale orientamento.

La disciplina di dettaglio, affidata alla circolare dipartimentale del 2 ottobre 2017, nel pieno rispetto della normativa primaria, prevede all'art. 4 il divieto di ogni forma di dialogo e comunicazione tra detenuti o internati appartenenti a gruppi di socialità diversi.

Si conclude che l'iniziativa del Magistrato di sorveglianza, confermata dal Tribunale di sorveglianza, esorbita dal potere disapplicativo del giudice in assenza di una situazione qualificabile come diritto, tutelata da una norma primaria e violata da un atto amministrativo, sicché si chiede l'annullamento dell'impugnata ordinanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nelle more del procedimento, il ricorso è divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in quanto il 17 agosto 2020 Pietro Ligato è stato rimesso in libertà per intervenuta espiazione della pena, come risulta dall'acquisita certificazione SIDet.

In proposito, va rilevato che, secondo consolidati principi, la nozione di interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione dell'impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693), oltre a doversi configurare il requisito dell'interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere sia al momento della proposizione del gravame che in quello della sua decisione (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165).


A tale riguardo, è stata elaborata la categoria della "carenza d'interesse sopraggiunta", il cui fondamento giustificativo è stato individuato nella

valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta *medio tempore*, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, cit.). Ne discende, alla stregua delle considerazioni delle Sezioni Unite, l'esclusione dell'interesse del Ministero ricorrente ad una decisione che ne apprezzi la fondatezza, sì da determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso il 3 dicembre 2020

Il Consigliere estensore

Teresa Liuni


Il Presidente

Monica Bon

